



RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI PER FORMAZIONE A DISTANZA PREVISTA DA DDR 222/2020

14 APRILE 2020

Sezione 1 - Figure professionali coinvolte

D: È possibile che uno stesso Tutor/Responsabile del corso, in possesso del registro, sia incaricato dall'Ente di seguire più corsi?

R: Sì, è possibile, tuttavia il Tutor/Responsabile deve garantire la corretta tenuta del registro e la disponibilità a seguire le eventuali ispezioni della Regione da remoto.

D: È ammissibile apporre la firma elettronica del Docente e/o Responsabile del corso e/o Tutor in sostituzione della firma autografa?

R. La firma elettronica è ammessa per i soggetti che non hanno disponibilità diretta del registro, è preferibile che chi lo gestisce apponga la sua firma autografa.

Sezione 2 - Documentazione e aspetti gestionali

D: Il documento illustrativo degli strumenti e delle modalità di gestione del servizio formativo in modalità FaD deve essere specifico per ogni singola lezione, oppure può essere sufficiente un unico documento per più lezioni?

R. È preferibile che il documento che fornisce le informazioni sulle modalità di svolgimento della FAD e sulle credenziali d'accesso sia unico per ciascun percorso formativo.

D: È possibile conservare il registro presso l'abitazione del Responsabile di progetto o del Tutor?

R. Nel caso in cui la sede dell'Ente o la sede dove era prevista la formazione sia inaccessibile, è possibile tenere il registro anche presso l'abitazione di un privato: il docente, il responsabile del corso o il tutor. La sede del corso sarà il luogo dove si trova il registro.

D: Se il registro vidimato è tenuto da un operatore dell'Ente con un ruolo diverso rispetto a quelli previsti dal DDR n. 222/2020 (Docente, Responsabile del corso e Tutor), è possibile che sia questa persona a indicare i presenti e gli assenti e firmare il registro?

R. In caso di impossibilità di spostamenti da parte del personale indicato dal DDR n. 222 del 26 marzo è possibile che il registro vidimato sia tenuto esclusivamente dal Direttore/Coordinatore del progetto e sempre con la presenza a distanza del tutor del corso. Altrimenti si consiglia di procedere come indicato per i casi in cui il registro sia irraggiungibile.

D: Il registro può essere tenuto presso l'abitazione del docente?

R. Se il docente è unico per l'intera giornata potrà tenere il registro con sé presso la propria abitazione. Dovrà comunque essere previsto il collegamento alla stanza virtuale di formazione anche al tutor e/o al responsabile del corso.

D: Se un Ente svolge a distanza un corso con registro vidimato e ritiene che le pagine non saranno sufficienti, per la registrazione delle attività, in seguito alla nuova riprogrammazione, potrà registrare all'interno di un'unica pagina più giornate formative?

R. Qualora non bastassero le pagine del registro vidimato, l'Ente attuatore del progetto comunicherà tale situazione in materiali interni di "Monitoraggio Allievi Web" chiedendo l'autorizzazione all'uso di un registro non vidimato. Dalla prima giornata di formazione registrata sul registro non vidimato l'Ente dovrà



inviare quotidianamente la scansione del registro così come previsto dal DDR n. 222/2020 per i registri non vidimati.

D: Se un Ente svolge a distanza un corso con registro vidimato ma in seguito alla riprogrammazione delle attività si terminano le pagine a disposizione, come possono essere registrate le successive attività formative?

R. Qualora non bastassero le pagine del registro vidimato, l'Ente attuatore del progetto comunicherà tale situazione in materiali interni di "Monitoraggio Allievi Web" chiedendo l'autorizzazione all'uso di un registro non vidimato. Dalla prima giornata di formazione registrata sul registro non vidimato l'Ente dovrà inviare quotidianamente la scansione del registro così come previsto dal DDR n. 222/2020 per i registri non vidimati.

D: È necessario inviare quotidianamente le scansioni dei registri della formazione?

R. Sì, devono essere inviate all'indirizzo infofse.lavoro@regione.veneto.it le scansioni dei soli registri non vidimati. Non si devono inviare quotidianamente le scansioni dei registri vidimati, che comunque devono essere esibite a semplice domanda.

D: Come deve comportarsi un Ente che ha chiesto ed ottenuto la vidimazione di un registro, il quale, in questo momento di emergenza sanitaria, si trova in una sede inaccessibile?

R. L'Ente attuatore del progetto comunicherà tale situazione nella sezione "materiali interni" dell'applicativo Monitoraggio Allievi Web - A39 chiedendo l'autorizzazione all'uso di un registro non vidimato e procederà così come previsto dal DDR n. 222/2020 per i registri non vidimati.

D: La Regione del Veneto ha individuato specifiche piattaforme che ritiene idonee alla realizzazione della formazione a distanza sincrona?

R. No, non vi sono indicazioni specifiche in merito all'utilizzo delle piattaforme da utilizzare, tuttavia devono fornire la funzione di accesso all'Ufficio Ispettivo regionale.

D. In riferimento ai corsi di aggiornamento professionale, promossi nell'ambito della DGR 396/2019 è possibile attivare in modalità FAD solo una parte del monte ore relativo ai corsi di aggiornamento professionale iniziati prima della sospensione delle attività?

R: Sì.

D. In riferimento ai corsi di aggiornamento professionale, promossi nell'ambito della DGR 396/2019 la procedura di caricamento e di richiesta di validazione del corso nell'applicativo CliclavoroVeneto prima di comunicare l'attivazione della modalità FAD, deve comunque essere effettuata?

R: Sì, la procedura di richiesta di validazione del corso in fase di avvio deve essere effettuata prima dell'invio dell'informativa alla Direzione Lavoro dell'attivazione della modalità FAD. A tal proposito si invita a seguire la procedura descritta nel Manuale Operatore, Allegato A, al DDR nr. 524 del 24 luglio 2019. Tale procedura è necessaria per agganciare gli utenti al corso di aggiornamento professionale nell'applicativo IDO. Solo in caso di esito positivo della validazione sarà possibile procedere con l'attivazione della FAD, pertanto si invita a monitorare l'esito della richiesta.

D. Quando bisogna comunicare alla regione che si intende utilizzare la FaD?*

R. Gli Enti gestori dei progetti comunicheranno alla Regione che intendono avvalersi della modalità FAD sincrona almeno il giorno precedente all'avvio delle attività. Come di consueto, è necessario dare comunicazione via e-mail all'indirizzo infofse.lavoro@regione.veneto.it del caricamento di documentazione nella sezione "Materiali interni" di Monitoraggio allievi web - A39.

* Risposta modifica il 14 aprile 2020



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Sezione 3 - Destinatari

D. Il Decreto n. 222 del 26 marzo prevede che in caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni destinatari deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi, può essere realizzata fornendo la videoregistrazioni delle lezioni già realizzate?

R. No, il recupero deve svolgersi con attività formative in presenza, appena possibile, oppure utilizzando la FaD come per gli altri allievi. Esistono solo 2 tipi di formazione ammesse: in presenza o a distanza in maniera sincrona.